



Tribunale di Pistoia

Prot. n. **1116**/2023

Pistoia, 26 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Oggetto: *istituzione dell'elenco dei mediatori familiari. Art. 12 bis disp. att. cod. proc. civ.*

Richiamato l'art. 12 bis disp. att. cod. proc. civ. secondo cui presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;

considerato:

che, ai sensi dell'art. 12 ter disp. att. cod. proc. civ., l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato dall'apposito Comitato dal medesimo presieduto (ovvero da persona dallo stesso delegata), dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico;

che l'elenco sarà permanente e ogni quattro anni il Comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

che, ai sensi dell'art. 12 quater disp att. cod. proc. civ., potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e siano di condotta morale specchiata;

che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale e la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

che sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il Comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 ter disp. att. cod. proc. civ.;

INVITA

con termine sino al 14 giugno 2023 ore 10,00

i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinquies disp att. cod. proc. civ., a mezzo PEC all'indirizzo:

prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it

preferibilmente utilizzando l'allegato modulo di iscrizione e trasmettendolo in formato .pdf munito di sottoscrizione digitale, unitamente agli allegati;

Si inserisca il presente decreto sul sito istituzionale del Tribunale. Si formi altresì, sempre sul sito istituzionale, apposita sezione intitolata "Elenco Mediatori Familiari", inserendo il presente provvedimento e, separatamente, il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.

Si comunichi il presente decreto al Procuratore della Repubblica di Pistoia, alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.



Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbarisi